

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

"CORPO BANDISTICO DI OSPITALETTO"

Il giorno 15/06/2026 alle ore 20.30, presso la Sede Sociale in Ospitaletto, Via Martiri della Libertà n. 40, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Corpo Bandistico di Ospitaletto, C.F.

98039800176, per deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Proposta e delibera di modifiche allo Statuto Sociale per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e corrispondente variazione della ragione sociale per successiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore);
2. Approvazione del nuovo regolamento interno per i soci musicisti;
3. Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere la riunione la Presidente in carica, Sig.ra Libretti Sara mentre funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Nicoli Irene.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto vigente e constatata la presenza del numero legale dei soci previsto per l'adempimento sopra citato, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1. - Sul primo punto riprende la parola la Presidente la quale espone ai presenti i motivi che hanno indotto il Consiglio Direttivo a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Infatti, mediante la modifica in Associazione di Promozione Sociale (APS) con successiva iscrizione al RUNTS, il Corpo Bandistico ha la possibilità di accedere a bandi pubblici, contributi regionali dedicati, e regimi fiscali agevolati oltrechè all'accesso facilitato al beneficio del 5 per mille e possibilità di ricevere donazioni con maggiori benefici fiscali per i soggetti eroganti.

Naturalmente, per poter procedere in tal senso, va necessariamente modificato lo Statuto per adeguarlo e renderlo coerente a tutto quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).





Il Segretario dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge,

evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente dandone esauriente spiegazione, al

termine della quale la Presidente ne propone ai presenti l'approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera di approvare, senza riserve, le modifiche statutarie esposte dal Segretario stabilendo

altresì la loro piena ed integrale accettazione, ad ogni effetto di legge, nell'Associazione che verrà

conseguentemente regolamentata, con decorrenza immediata, dallo Statuto allegato al presente

verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Contestualmente l'Assemblea approva la variazione della denominazione, integrandola con

l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), divenendo quindi "CORPO BANDISTICO DI

OSPITALETTO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" O "CORPO BANDISTICO DI

OSPITALETTO - APS".

Tale ragione sociale verrà indicata, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, negli atti

dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Assemblea delibera inoltre di conferire mandato alla Presidente Libretti Sara, affinché compia

tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione a quanto sopra deliberato provvedendo

alla registrazione del nuovo Statuto c/o l'Agenzia delle Entrate e successivamente formalizzare

l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

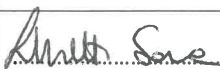
PUNTO 2. - OMISSIS

PUNTO 3. - Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola in relazione al secondo punto

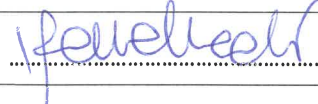
posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la riunione, alle ore 22.15 previa lettura e

sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente

.....

Il Segretario Verbalizzante

.....

Ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 82, Comma 5, si richiede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro.



STATUTO ASSOCIAZIONE

"CORPO BANDISTICO DI OSPITALETTO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Corpo Bandistico di Ospiateletto - Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione si pone in continuità con il Corpo Bandistico di Ospiateletto, realtà associativa fondata nel 1977 per promuovere la diffusione della cultura musicale e dei valori dell'Associazionismo attraverso il volontariato al servizio della comunità. L'Associazione opera ricercando ogni forma possibile di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e gli altri enti sul territorio pur mantenendo la propria autonomia di gestione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Corpo Bandistico di Ospiateletto - APS" che sarà utilizzato anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Ospiateletto (BS), Via Martiri della Libertà n. 40.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire eventuali sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione, apartitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente

dell'attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di

terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Promozione e diffusione della cultura musicale, sviluppo l'associazionismo e del volontariato musicale; - Presenza musicale a manifestazioni civili e religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;

- Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;

- Promozione e gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

- Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, concorsi, sia

nazionali sia internazionali;

- Progettazione, produzione e pubblicazione su piattaforme digitali di contenuti atti alla promozione culturale delle attività dell'Associazione;

- Partecipazione ad eventi aventi come obiettivo la promozione della legalità, la pace tra i popoli la promozione della non violenza.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.





	In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere	
	controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda	
	rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa	
	per tutte le obbligazioni del minorenne.	
	Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile	
	di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro	
	accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio	
	Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.	
	ART. 4 – Adesione e attività di volontariato	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo	
	temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.	
	L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.	
	Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità	
	genitoriale.	
	Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È	
	pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita	
	associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.	
	L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri soci o delle persone socie degli enti soci, iscritti in un apposito Registro.	
	L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;	
	l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e	
	6	

	documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti ex lege.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 5 – Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.	
	Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.	
	La comunicazione è annotata nel Libro Soci.	
	Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.	
	Ogni atto di violazione dello Statuto e dei Regolamenti sarà giudicato dal Consiglio Direttivo che potrà adottare provvedimenti di ammonizione e/o sospensione.	
	Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.	
	7	

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il socio musicista o l'allievo che lascia o viene escluso dal Corpo Bandistico deve consegnare entro quindici giorni quanto avuto in dotazione. Gli strumenti, gli indumenti ed ogni altro materiale dovranno essere restituiti in perfetto stato di conservazione, in caso contrario sarà tenuto al pagamento di una somma pari al danno arrecato.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. L'Organo di Controllo e di Revisione Legale (eventuale).

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. La revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. La nomina e la revoca dell'eventuale Organo di Controllo;
- d. La nomina e la revoca dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. La determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. L'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g. L'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- h. Ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea





ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. La modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. La devoluzione del patrimonio;
- d. La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di

voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a tredici membri eletti dall'Assemblea.

Del Consiglio Direttivo faranno sempre parte almeno tre soci "musicisti".

Anche soci non necessariamente scritti nel registro dei volontari potranno far parte del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste ex lege.

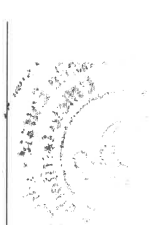
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà



sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata

ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Consiglio Direttivo nomina la direzione tecnica ed artistica che viene affidata ad un Maestro Direttore, il quale ha la facoltà di avvalersi del supporto volontario di uno o più soci dell'Associazione, eventualmente organizzati nella forma di una "Commissione Artistica".

Il Maestro è scelto dal Consiglio Direttivo, sentito anche il parere dei musicisti.

All'interno del Consiglio, oltre al ruolo di Presidente, vice Presidente e Segretario, vengono inoltre definiti gli incaricati con specifiche deleghe di:

- Responsabile dell'Archivio;
- Responsabile degli strumenti e della loro manutenzione;
- Responsabile delle divise;
- Responsabile per i corsi di musica dell'Accademia Bandistica.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.





Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'eventuale Organo di Controllo dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Quote di adesione annuali;
- Contributi pubblici e privati;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- Rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- Entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

- Ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ART. 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché

una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione

del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese

di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che

precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La

richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse

generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e

s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso

o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

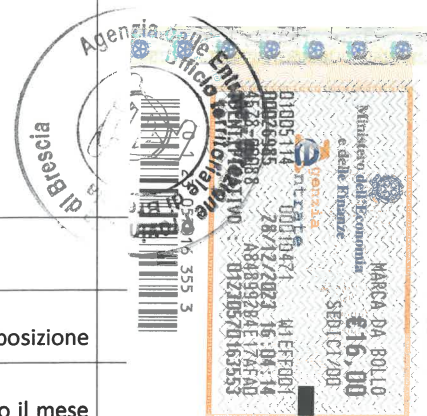
- Il Registro dei Volontari;

- Il Libro Soci;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se costituito);





- Il Libro degli Inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio

Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento

dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio

residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori

ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente

a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo

Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni

dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore

provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra

alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione

e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri,

due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente,

nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più

diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il

rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in

materia di arbitrato rituale.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

La Presidente

Amati Sore

Il Segretario Verbalizzante

Develbault

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 30/6/2026

al N. 1293 serie 3

versati € 200,00

per IL DIRETTORE

n. P. P. P.
h h j f m h

